

AVVISO

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del comune di Venezia – PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI

Data di Pubblicazione 28/12/2020

Informiamo la clientela che nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 30 novembre 2020 è stata pubblicata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2020 con la quale si sancisce la proroga di dodici mesi dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019.

Pertanto i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2019 titolari di mutui relativi agli edifici agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, che hanno richiesto agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, potranno fruire della proroga di tale sospensione fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, salvo espressa rinuncia, da presentare presso la Filiale di pertinenza.

I tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi saranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

- Nel caso di sospensione del pagamento dell'intera rata gli interessi maturati dovranno essere rimborsati alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo senza applicazione di ulteriori oneri, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per una durata pari alla durata residua del mutuo; al termine del periodo di sospensione, alla ripresa dell'ammortamento, riprenderà anche il rimborso della quota capitale;

- Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione, il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo di sospensione riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi in base alle scadenze previste dal piano di ammortamento relativo al mutuo.

In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

Esempio

Mutuo erogato il 28/06/2017

Importo mutuo: 100.000,00

Tasso nominale annuo fisso: 1,30 %

Durata: 10 anni scadenza 10/06/2027

Numero rate di rimborso: 120

Periodicità: rata mensile

Importo rata comprensiva di interessi e di capitale: 892,94 euro

Scadenza prima rata sospesa: 10/12/2020

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 67.307,59 euro

Importo rata periodo di sospensione: 72,91 euro

Importo rata post sospensione (scadenza 10/12/2021): 892,94 euro

Scadenza finale mutuo: 10/06/2028

Per maggiori informazioni la invitiamo a rivolgersi alle Filiali presenti sul territorio.